

Sentenza : 11 giugno 2014, n. 169

Materia: protezione civile, governo del territorio

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 8, numeri 13, 24, art. 9, numero 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214

Esito: ill. cost. art. 43, comma 8, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 214/2011, n. 214, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Estensore: Francesca Casalotti

Sintesi:

La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 8, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 214/2011. Tale articolo si inserisce nel quadro di una serie di misure volte a favorire lo sviluppo infrastrutturale, attribuendo agli organi statali competenti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) il compito di individuare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, «le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi», al fine di garantire la difesa del suolo, agevolando la realizzazione di interventi atti a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico derivante dall'eventuale ostruzione degli organi di scarico delle suddette grandi dighe.

Ad avviso della ricorrente tale disposizione sarebbe in contrasto in particolare con le disposizioni dello statuto che assegnano alle Province le competenze in tema di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, nonché la competenza in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, primo comma, numero 9), dello stesso statuto). Negli ambiti di competenza provinciale, infatti, è precluso al legislatore attribuire ad organi statali funzioni amministrative (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992).

Sotto questo profilo, ad avviso della Corte nel merito il ricorso è fondato: l'art. 43, comma 8, attribuisce infatti agli organi statali competenti un compito afferente ad una materia che le disposizioni statutarie sopra richiamate attribuiscono in via primaria alla stessa Provincia.

A tal proposito la Corte precisa peraltro che l'interferenza degli organi statali in un complesso di funzioni di competenza della Provincia, delineata dalla norma impugnata, non può essere giustificata sulla base dell'esigenza di coordinamento e collaborazione fra Stato e Province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici. Ad avviso della

Corte “una simile esigenza è, infatti, alla base della puntuale disciplina dettata dallo statuto all’art. 14 ed agli artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381 del 1974 con riguardo al procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, procedimento che si snoda secondo modalità di collaborazione fra Provincia autonoma e Stato specifiche e paritarie (mediante il cosiddetto comitato paritetico), ben differenti dalle forme di collaborazione delineate dalla norma impugnata, proprio in vista dell’obiettivo comune di «programmare l’utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d’acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata» (art. 8 del d.P.R. n. 381 del 1974). Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui si applica alla Provincia di Trento (e per analogia alla provincia autonoma di Bolzano) .